



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

**PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE
(P.R.A.E.)**

*DIRETTIVA PER I CASI IN CUI DALLA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
VENGANO OTTENUTI MATERIALI DI RISULTA*

(articolo 6, comma 2, lettera f) della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71)

Art. 1

Terminologia

1. Ai fini della presente direttiva, si deve intendere per:
 - a) “materiali di risulta”: i materiali naturali (rocce e terreni), scavati e rimossi dalla loro posizione originaria per realizzare un’opera pubblica regolarmente autorizzata, non pericolosi ai sensi delle leggi vigenti;
 - b) “riutilizzazione in loco”: l’impiego dei materiali di risulta per la realizzazione delle opere pubbliche che hanno dato origine ai materiali stessi;
 - c) “riutilizzazione non in loco”: l’impiego dei materiali di risulta per la realizzazione di opere diverse da quelle che li hanno originati
 - d) “materiali di scarto”: i materiali di risulta che per le loro caratteristiche tecniche non sono idonei alla riutilizzazione in loco.

Art. 2

Finalità della direttiva

1. La presente direttiva disciplina la riutilizzazione dei materiali di risulta, di cui all’articolo 1.
2. Con riferimento all’articolo 6, comma 2, lettera f) della L. R. 1 dicembre 1997, n. 71, la presente direttiva favorisce il recupero dei materiali di risulta di cui all’articolo 1, al fine di tutelare l’ambiente e razionalizzare l’utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio regionale.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Il materiale di risulta per il quale è prevista la commercializzazione è soggetto all’autorizzazione di cui all’articolo 12 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71,
2. E’ soggetta ad autorizzazione di cui all’articolo 12 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71, la riutilizzazione in loco dei materiali di risulta ricavati dall’esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b) della stessa legge regionale.
3. E’ soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 12 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71, la riutilizzazione non in loco dei materiali di risulta, in un’opera pubblica che la stessa amministrazione sta realizzando.

4. L'attività di cui ai commi precedenti è subordinata alla proprietà del materiale di risulta acquisita attraverso contratto privato o con provvedimento di esproprio; non è sufficiente la disponibilità del suolo derivante da un provvedimento di occupazione d'urgenza.

Art. 4

Caratterizzazione dei materiali di risulta

1. Il progetto dell'opera pubblica deve indicare le quantità dei materiali di risulta che si otterranno dagli scavi, le relative proprietà e le caratteristiche merceologiche, l'opera, il cantiere e le aree per il deposito temporaneo.
2. Quando la realizzazione di un'opera pubblica prevede l'esecuzione di scavi superficiali o sotterranei, il progetto deve favorire la riutilizzazione in loco o non in loco dei materiali di risulta, eventualmente facendo ricorso a depositi temporanei e a processi di valorizzazione mediante impianti di frantumazione, macinazione e classificazione.
3. Qualora la realizzazione dell'opera pubblica preveda la produzione di materiali di scarto, il progetto deve indicare le proprietà e le caratteristiche tecniche che rendono i materiali di risulta non idonei ad una loro qualsiasi riutilizzazione in loco od ad una loro commercializzazione.
4. Il terreno vegetale non costituisce materiale di risulta e deve essere integralmente ricollocato in sito per il recupero ambientale delle aree interessate dall'opera pubblica. Il terreno vegetale non riutilizzabile per la ricomposizione ambientale dell'opera pubblica può essere utilizzato per la sistemazione delle eventuali aree di deposito o per altre operazioni di ripristino.

Art. 5

Valorizzazione dei materiali di risulta ed aree di deposito

1. Il progetto dell'opera pubblica che preveda il riutilizzo del materiale di risulta mediante il ricorso ad un trattamento di valorizzazione deve indicare e dimensionare il relativo impianto od indicare lo stabilimento industriale in esercizio nel quale intende far trattare il materiale di risulta.
2. Il progetto dell'opera pubblica che preveda il riutilizzo del materiale di risulta mediante l'utilizzo di aree di deposito temporaneo deve indicare e dimensionare le relative aree.

Art. 6

Impianti di valorizzazione

1. Gli impianti di valorizzazione, di cui all'articolo. 5, possono essere:
 - a) fissi o mobili, progettati e realizzati per la valorizzazione dei materiali di risulta di un'opera pubblica;
 - b) impianti in esercizio che trattano materiali di cava, miniera o rifiuti speciali inerti derivanti dall'edilizia.

Art. 7

Ripristino ambientale

1. Gli impianti di valorizzazione del materiale di risulta e le aree di deposito temporaneo, una volta terminata la realizzazione dell'opera pubblica, dovranno essere rispettivamente smobilitati e sottoposti a ricomposizione ambientale al fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale che salvaguardi l'ambiente naturale e tuteli le possibilità di riuso del suolo perseguendo la rinaturalizzazione dei siti secondo il progetto di ricomposizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f) e dell'articolo 11 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.

Art. 8

Materiali di scarto

1. I "materiali di risulta", di cui al comma 3 dell'articolo 4, devono essere utilizzati per il recupero di cave per bonifiche agrarie, per opere di impermeabilizzazione, per la copertura di discariche o per gli usi individuati nel D.M. 5 febbraio 1998.
2. Gli scarti fini ed ultra fini derivanti dai processi di valorizzazione dei materiali di risulta, contenenti un elevato quantitativo di acqua, devono essere depositati in bacini per sterili opportunamente dimensionati.
3. Quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 deve rispettare le normative vigenti in materia.

Art. 9

Competenze dei Comuni

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 4, comma 3 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71, il Comune, sentita la Provincia, per l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, comma 2 e comma 3 della presente direttiva rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.
2. Nel caso in cui l'opera pubblica dalla quale provengono i materiali di risulta interessi più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal comune sul cui territorio vi è la maggiore produzione di materiale di risulta.
3. Nel caso in cui le aree di deposito e le aree degli impianti di valorizzazione siano esterne all'area di cantiere dell'opera pubblica, i comuni interessati rilasciano le autorizzazioni e concessioni per la loro realizzazione nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e di tutela in materia paesistico-ambientale e di difesa del suolo.
4. Il comune valuta la localizzazione delle aree di deposito e delle aree degli impianti di valorizzazione proposta tenendo conto degli impianti di valorizzazione esistenti e dei centri di raccolta presidiati delle macerie edili di cui all'articolo 5 della "direttiva per la realizzazione del sistema di riutilizzo degli inerti con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia".
5. Fra il richiedente e il comune interessato dalla realizzazione degli impianti di valorizzazione o delle aree di deposito provvisorio viene accesa una cauzione o garanzia fidejussoria in favore del comune ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 14 comma 2 e dall'articolo 17 comma 4 della L.R. n. 71/1997.

Art. 10

Documentazione per l'autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1 della presente direttiva devono contenere quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, lettere a, b, c, d, f, della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71 e successive modifiche, ed inoltre la seguente documentazione:
 - a) titolo giuridico su cui si fonda la proprietà del materiale di risulta;
 - b) cartografie delle zone interessate dall'opera pubblica in scala 1:10.000 e 1:25.000 con gli estremi di identificazione delle tavole IGM interessate;
 - c) relazione sulle fonti di approvvigionamento, sulle quantità e caratteristiche del materiale di risulta, sulle eventuali aree di deposito e sugli eventuali impianti di valorizzazione, il raggio di incidenza dell'area sulle fonti di approvvigionamento, previsione del mercato;
 - d) relazione sul programma di eventuale deposito e relativa cartografia;
 - e) relazione sugli eventuali impianti di valorizzazione e loro eventuali infrastrutture accessorie (es. vasche di lavaggio, ecc.).

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 9 comma 1 della presente direttiva non costituisce autorizzazione alla realizzazione degli depositi temporanei e degli impianti di valorizzazione.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 comma 1 della presente direttiva deve trasmettere alla Regione, alla Provincia e al Comune i dati statistici relativi all'attività svolta nell'anno precedente compilando la scheda informativa di cui all'allegato B della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71 e una relazione sull'attività di cava svolta, sul programma per l'anno in corso e sui programmi futuri.

Art. 11

Vigilanza

1. Le competenze delle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente direttiva sono quelle stabilite nell'articolo 19 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.